

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione di psicologo»
(317), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento)

«Ordinamento della professione di psicologo»
(589), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

«Abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo» (662), d'iniziativa dei senatori
Grossi ed altri

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2

Disegni di legge in sede deliberante

«Trattamento normativo del personale degli
Istituti zooprofilattici sperimentali» (712)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 8 e *passim*

ALBERTI (*Sin. Ind.*) 8

MELOTTO (*DC*) 7

MITTERDORFER (*SVP*) 6

MONACO (*MSI-DN*) 8

MURATORE (*PSI*), relatore alla Commissione ... 2, 9

ROSSANDA (*PCI*) 6

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità .. 10

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (317), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri (proceduta abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (589), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

«**Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo**» (662), d'iniziativa dei senatori Grossi ed altri
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge «**Ordinamento della professione di psicologo**», di iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli, Volponi, Bompiani, Pinto Biagio, Saporito, Sclavi, Gozzini, Napoleoni e Garibaldi; «**Ordinamento della professione di psicologo**», di iniziativa dei senatori Filetti, Crollalanza, Biglia, Finestra, Franco, Giangregorio, Gradari, La Russa, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pirolo, Pisanò, Pistolese, Pozzo, Rastrelli e Romualdi, «**Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo**», di iniziativa dei senatori Grossi, Berlinguer, Ricci, Imbriaco, Rossanda, Meriggi, Salvato, Cali, Bellafigliore, Ranalli e Botti.

Data l'assenza del relatore, senatrice Jervolino Russo, dovuta a concomitanti impegni parlamentari, propongo alla Commissione di rinviare l'esame di suddetti disegni di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali**» (712)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «**Trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali**».

Prego il senatore Muratore di riferire sul disegno di legge.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge che ci troviamo ad esaminare, anche se si riferisce solo al trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, assume peraltro significato e rilevanza ai fini delle attività di medicina veterinaria e di sanità pubblica per la organizzazione, per le competenze e per l'efficienza degli Istituti stessi.

Non si può pensare ad un servizio veterinario, collocato com'è nell'ambito della riforma sanitaria e delle unità sanitarie locali, capace di

svolgere tutti i suoi compiti senza il supporto e l'ausilio degli Istituti zooprofilattici.

Con le loro centrali dotate di laboratori altamente specializzati e con la rete periferica delle loro sezioni, gli Istituti zooprofilattici sono il punto di riferimento naturale ed indispensabile di carattere diagnostico per tutti gli operatori di sanità pubblica e non solo quindi per i veterinari.

Se vogliamo in sintesi dare un quadro delle attività e delle competenze degli Istituti stessi, possiamo dire che operano nei seguenti settori: diagnosi delle malattie infettive e diffuse degli animali, diagnosi e controllo delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, controllo degli alimenti di origine animale (carne, pesce, latte e prodotti derivati, uova, miele...); assistenza sul campo ai veterinari e agli allevatori; ricerca scientifica e sperimentazione, produzione degli immunizzanti e degli agnostici (sier, vaccini, antigeni, tossine e anatossine), divulgazione tecnica e divulgazione sanitaria.

Un quadro così completo e complesso di attività si regge su di una rete di carattere nazionale collegata anche con istituzioni internazionali; del resto l'attività degli Istituti zooprofilattici si svolge anche per tutto quanto riguarda il controllo e la lotta contro le malattie infettive e diffuse a livello internazionale, nonché per gli esami che si richiedono su tutti i prodotti di origine animale largamente importati nel nostro paese.

Un altro elemento da non sottovalutare è quello della cooperazione internazionale, rivolta soprattutto verso i paesi in via di sviluppo.

In effetti nel corso di circa mezzo secolo è stata promossa e consolidata una struttura alla quale ormai si riconoscono capacità e competenze diventate indispensabili per tutto il servizio sanitario nazionale.

Il collegamento e la capacità di raccordo degli Istituti stessi con gli allevatori ed i produttori zootecnici ne fanno delle strutture profondamente inserite nel territorio, a tutela e sostegno delle attività produttive e di trasformazione dei prodotti di origine animale.

Ci piace ricordare in questa circostanza un atto singolare e spesso ignorato e cioè a dire che la legge n. 503 del 23 giugno 1970, che qualificava gli Istituti zooprofilattici come enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, è la prima legge nazionale con la quale la pubblicizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali realizza l'affidamento del governo degli enti ai rappresentanti della Regione, delle province e dei comuni, anticipando addirittura l'istituzione, la organizzazione e l'attivazione dell'ente Regione. Successivamente, con la legge n. 745 del 1975, gli Istituti zooprofilattici dal controllo e dalla vigilanza del Ministero della sanità sono stati trasferiti alla vigilanza e al controllo delle Regioni pertinenti. In questa legge, ribadendo il concetto del servizio prestato dagli Istituti ai servizi veterinari, il legislatore anticipa la futura riforma sanitaria, la legge n. 833 del 1978, precisando che le attività e le funzioni degli Istituti zooprofilattici integrano l'opera del servizio sanitario nazionale e delle unità sanitarie locali.

Risulta conosciuta quindi l'espressione di unità sanitarie locali, quando si dice che appunto con questi organismi - che sarebbero stati sanciti dalla riforma solo otto anni dopo - gli Istituti zooprofilattici avrebbero dovuto operare in stretta connessione. Si vede dunque come il legislatore, già nel 1970, ha saputo individuare la stretta connessione fra gli Istituti zooprofilattici e gli organismi che intanto si stavano elaborando e che dovevano essere poi posti alla base del servizio sanitario nazionale. Si potrebbe concludere su

questo punto dicendo che gli Istituti zooprofilattici portano la connotazione fondamentale di strutture incentrate sulle attività di prevenzione e perciò stesso omogenee ed incardinate nel servizio sanitario nazionale.

Lo stato giuridico degli Istituti zooprofilattici è tuttavia ancora quello sancito dalla legge n. 745 del 1975, legge con la quale le Regioni hanno acquisito compiti di vigilanza in precedenza attribuiti al Ministero della sanità e compiti di gestione di amministrazione diretta degli Istituti stessi.

La legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 non ha intaccato questo assetto, dopo che le Regioni con le loro leggi di attuazione della legge n. 745 avevano legiferato in merito agli Istituti stessi per tutta la parte attuativa di loro competenza.

Quali enti strumentali delle Regioni gli Istituti zooprofilattici operano da quell'epoca con una base territoriale interregionale, svolgendo servizi di carattere composito ed integrato.

Le Regioni nel corso di questi anni ne hanno valorizzato il ruolo, utilizzandone e sviluppandone gli strumenti operativi. D'altra parte il Consiglio nazionale sanitario ne ha garantito larga parte del finanziamento attraverso il fondo sanitario nazionale.

Il personale, che rappresenta la materia specifica del disegno di legge che stiamo esaminando, svolge, piuttosto che a tempo pieno a tempo integrale, attività di carattere profilattico, dal momento che è pure inibita dai vigenti regolamenti degli Istituti stessi l'attività libero-professionale, considerata incompatibile con le attività istituzionali.

A nostro modo di vedere tale incompatibilità costituisce un elemento esemplare degli ordinamenti normativi del personale sanitario addetto a compiti di prevenzione e di sanità pubblica, ma proprio per questo non può essere un elemento penalizzante dei dipendenti degli Istituti zooprofilattici, che oggi fruiscono di un trattamento economico a dire poco sperequato rispetto a quello degli altri operatori del servizio sanitario nazionale.

Offrire quindi il giusto riconoscimento al personale degli Istituti zooprofilattici significa dare una indicazione di carattere politico generale, oltrechè mantenersi strettamente aderenti alla legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 29 Marzo 1983). Si tratta infatti di personale dipendente da enti sanitari, che deve essere quindi considerato nell'ambito del cosiddetto comparto sanitario, sulla base degli articoli 5 e 9 della legge stessa.

Si pensi inoltre che il personale attende il rinnovo del precedente contratto elaborato sulla base dell'articolo 7 della citata legge n. 745, che è ormai scaduto dal mese di dicembre del 1980. Frustrare ulteriormente le aspettative dei dipendenti significherebbe negare un diritto e mortificare quanti operano esclusivamente nel campo della sanità pubblica.

Vorremmo pure a questo punto aggiungere che in Italia l'efficace e gratuita attività svolta dagli Istituti zooprofilattici ha fatto sì che non ricadesse nell'ambito del privato l'interesse per la creazione di un'altra rete di laboratori, certamente onerosi per gli allevatori.

Sappiamo d'altra parte che saremmo stati chiamati a sostenere, come già nel campo umano, il costo delle convenzioni di laboratori privati per attività diagnostiche e zootecniche.

Le autonomie regionali, a nostro modo di vedere, si sono arricchite ed esaltate nella gestione di organismi interregionali.

Non ci sono oggi Regioni che rivendichino un Istituto di ambito territoriale esclusivamente regionale. È stata l'esperienza di questi anni che

ha ulteriormente valorizzato l'interregionalità degli Istituti zooprofilattici, non solo per il rispetto della tradizione e della storia degli Istituti stessi, ma soprattutto in ordine ad una valutazione politica delle autonomie e tenuto conto del vantaggioso rapporto tra costi e benefici.

Infatti il costo di laboratori altamente specializzati si può coprire solo se li si colloca in un ambito operativo territoriale sufficientemente vasto per esaltare le capacità operative, mentre d'altra parte le sezioni periferiche, assolvendo tutti i compiti di base, rappresentano strumenti immediatamente accessibili, nonché tramiti di collegamento permanente e continuo con tutto il complesso delle attività degli Istituti zooprofilattici.

Si deve pure dire, ed è questo un altro elemento di comprensione dell'attuale innesto tra l'Istituto zooprofilattico ed il Servizio sanitario nazionale e le Regioni, che nell'ambito della normativa regionale ed in particolare degli articoli 16 e 32 della legge di riforma sanitaria, gli Istituti stessi e le loro sezioni sono stati funzionalmente considerati come veri e propri servizi multizonali che operano per tutto quanto viene richiesto dalle USL.

Sommariamente questo ci sembra il quadro dei rapporti istituzionali e funzionali tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed il Servizio sanitario nazionale, senza dimenticare comunque che gli Istituti stessi sono sottoposti alla vigilanza tecnica da parte dell'Istituto superiore di sanità per ciò che attiene all'attività di sanità pubblica, secondo quanto recita l'articolo 1, secondo comma, lettera e), della legge del 7 agosto 1973, n. 518.

Si ritiene che gli Istituti zooprofilattici possano essere posti in parallelo oppure essere assimilabili agli Istituti a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge di riforma sanitaria.

Se questo è il quadro di riferimento di carattere generale, il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare non interviene a modificarlo ma piuttosto si preoccupa di sanare una situazione contrattuale del personale, collocandolo nel comparto sanitario. Rimanendo nell'ambito strettamente contrattuale, ricordiamo come del resto nel precedente contratto (1979-81) stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel campo nazionale e regionale, era già stata chiaramente indicata la collocazione del personale nel comparto sanitario nello spirito della globalità della riforma sanitaria.

Stabilire oggi questa collocazione significa non solo offrire un riconoscimento al personale, ma pure dare un contributo di significative indicazioni, atte a valorizzare e a disciplinare l'impegno nel campo degli operatori di sanità pubblica che debbono attendere ai loro compiti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Muratore per la sua relazione, con la quale ci ha informato compiutamente non soltanto sul problema del personale, ma anche sugli Istituti zooprofilattici più in generale, ed è opportuno, perchè ad essi si deve riferire ogni problema operativo del personale.

Prima di dare luogo al dibattito vorrei comunicare ai Commissari il testo di una lettera ricevuta dal Ministro della Sanità, spedita l'11 luglio 1984, il quale è il seguente. «Caro Bompiani, il disegno di legge relativo al trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, presentato al Senato l'11 maggio 1984, del quale ti allego una copia, è finalizzato a precisare e a disciplinare il trattamento economico e normativo

del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, per i quali il relativo contratto, stipulato ai sensi della legge n. 745 del 1975, è scaduto da diverso tempo. Il provvedimento estende al personale in questione il trattamento previsto per il comparto sanitario di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 1983 n. 93, prevedendo al contempo lo strumento normativo per l'equiparazione delle qualifiche a quelle del personale di servizio sanitario nazionale. Ciò anche in quanto è innegabile che gli Istituti zooprofilattici possono considerarsi assimilabili agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all'articolo 42 della legge di riforma sanitaria. Per il personale di questi ultimi il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 384, prevedeva l'estensione del trattamento economico attribuito ai dipendenti delle Unità sanitarie locali. Ritengo doveroso venire incontro alle richieste di categorie di dipendenti pubblici che, pur essendo limitate numericamente, esplicano funzioni basilari e delicatissime ai fini della salute pubblica e della ricerca scientifica e che al momento sono ingiustamente penalizzate rispetto a figure professionali analoghe inserite in altre strutture sanitarie. Va anche detto che per tali ragioni si sta verificando un esodo, specie di veterinari, presso le USL e verso altre strutture, privando così di specifiche professionalità ed esperienze gli Istituti Zooprofilattici ai quali sono sempre più richiesti nuovi compiti. Ti sarei gratissimo di volerti adoperare per un sollecito esame del provvedimento, ai fini della sua approvazione».

Con la lettura di questa missiva, vengono - appare evidente - ribaditi molti aspetti già esposti dal relatore Muratore. Debbo sottolineare quel particolare passaggio relativo all'«equiparazione funzionale» degli Istituti Zooprofilattici agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, considerando i compiti istituzionali che svolgono anche gli Istituti zooprofilattici, fatte le dovute differenze.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MITTERDORFER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei preannunciare il mio voto favorevole su questo disegno di legge per le motivazioni che sono state espresse dal relatore, senatore Muratore, e per quelle contenute nella lettera del Ministro della sanità.

Debbo riconoscere in particolare che in effetti, anche come istituzione sovraregionale, gli Istituti zooprofilattici sperimentali hanno avuto una loro conferma e validità. La provincia autonoma di Bolzano, che tiene molto a questa sua autonomia, si è trovata concorde con questa valutazione e con legge regionale ha stipulato le convenzioni con l'Istituto, in modo che potesse funzionare anche sotto questo profilo.

Anche il mio Gruppo politico ritiene che questo disegno di legge corrisponda ad una precisa esigenza e a una necessità di equiparazione.

ROSSANDA. Signor Presidente, abbiamo seguito con molto interesse la questione della sanità animale in diverse occasioni. Siamo convinti che sia necessario prendere in particolare considerazione questo settore, non soltanto per la sua ripercussione sulla salute umana ma anche per i suoi effetti importanti sull'economia del paese, dove un'estensione ed un miglioramento delle qualità dei servizi su tutto il territorio nazionale potrebbe comportare un recupero della notevole perdita di animali per malattia (verificando quindi un miglioramento anche della bilancia eco-

nomica dei pagamenti). Questi sono i motivi per cui siamo molto interessati al problema.

Per quanto riguarda il principio, non siamo mai stati molto entusiasti che diverse istituzioni sanitarie restassero in un certo qual modo scorporate dalla rete complessiva delle USL. Tuttavia, una volta che ciò si è verificato, non ci siamo mai opposti a che il personale addetto ad attività sanitarie si trovasse nelle condizioni di poter godere di una equità retributiva e normativa con il rimanente del personale, come è accaduto per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Quindi anche in questo caso il mio Gruppo politico si dichiara favorevole, facendo una osservazione che desidereremmo venisse presa, anche durante questo dibattito, in considerazione. Il fatto positivo che il senatore Muratore ha citato circa la norma di incompatibilità tra l'attività di sanità pubblica e le altre attività convenzionali libero-professionali viene perduto nell'immediata equiparazione con il comparto sanitario. Ci auguriamo quindi che questo atto comporti anche un certo riconoscimento della necessità complessiva di rivedere, per il complesso del comparto sanitario, la istituzione delle compatibilità secondo criteri ed esigenze più volte messi in risalto in diverse occasioni e anche durante l'indagine conoscitiva che questa Commissione ha svolto e che sta concludendo. La nostra preoccupazione è che l'ingresso nel comparto sanitario possa provocare una fuga nell'attività libero-professionale delle persone che oggi sono impegnate nella sanità pubblica degli Istituti zooprofilattici.

Per questi motivi raccomando anche agli altri Gruppi politici che questo principio venga accolto e costituisca un impegno per il prossimo futuro.

Con l'osservazione che ho fatto, e cioè che il complesso della sistemazione istituzionale è in corso di esame e di assestamento e che lo stato giuridico del personale del comparto sanitario nel suo complesso avrà bisogno di un riassetto, dichiaro che il mio Gruppo politico è sinceramente favorevole a che il disegno di legge al nostro esame possa avere un rapido *iter* per consentire al personale degli Istituti zooprofilattici di mettersi a pari con il rimanente personale del servizio sanitario nazionale.

MELOTTO. Signor Presidente, colleghi, ringrazio il senatore Muratore per la esauriente relazione e la Commissione per la tempestività con la quale affronta questo argomento che mira a portare ad omogeneità il comparto. Nessuno più può negare ormai che i momenti di ricerca costituiscono il supporto di tutto il servizio e quindi devono trovare omogeneità nei trattamenti, se vogliamo che il servizio sanitario decolli, evitando quelle spinte e contropinte che, se si producono al suo interno, rallentano tutto il processo.

Nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo, tengo però a sottolineare, a memoria degli atti successivi che saremo chiamati a compiere, la necessità che sia salvaguardata la specificità del settore sanitario, il cui personale troppo frettolosamente è stato fatto confluire nel generale «comparto pubblico».

Credo, infatti, che, pur essendo ormai acquisita tale collocazione, dovremmo meditare sulla specificità del settore sanitario, proprio per individuare quegli elementi di flessibilità che diano consistenza ad un servizio che non è solamente burocratico-autorizzativo, ma si rivolge direttamente alla gente e quindi, per tale motivo, non può essere regolato

come un apparato burocratico indipendente spesse volte da criteri di produttività e qualità della stessa, se vogliamo che il servizio pubblico sia qualificato e non sottostimato rispetto alla generalità degli altri servizi.

In questo senso, mi pare che il provvedimento in esame intanto faccia confluire nel settore una parte importante di personale che ne era rimasta esclusa, avendo presente però tutta la problematica ora richiamata, compresa quella relativa alle incompatibilità che, a mio avviso non possono essere regolate contrattualmente. Esse infatti sono un atto unilaterale della Pubblica amministrazione, senza di che credo che difficilmente si possa capire che cosa è un servizio e chi è chiamato a svolgerlo, quale sia la sua presenza, la sua professionalità, nonché le responsabilità che si assume all'interno del servizio stesso.

Con queste sottolineature, esprimo il nostro voto favorevole al provvedimento, che riteniamo estremamente positivo, perchè meno frange vi sono all'esterno che ostacolano il decorso veloce dell'avvio del processo di riforma, prima riusciremo realisticamente a concludere questa fase iniziale, e passare quindi a quella successiva, che prevede la qualificazione del servizio per far sì che gli obiettivi fissati possano essere tradotti in realtà.

MONACO. Brevemente perchè siamo in ritardo di 15 anni. Nonostante ciò, comunque, il mio Gruppo è sempre favorevole a tutte le iniziative che tendono a valorizzare il lavoro degli individui e ad inserirlo nella vita civile del paese; dalle nostre conoscenze dirette, oltre che dalla relazione eccellente del relatore, risulta evidente l'utilità e il grande impegno del personale in questione nell'espletamento del proprio lavoro.

Sono lieto inoltre di constatare l'armonia totale esistente su questo testo e quindi, per tutte queste ragioni, annuncio, anche a nome del mio Gruppo, voto favorevole sul provvedimento in esame.

ALBERTI. Signor Presidente, ringrazio il senatore Muratore per la relazione svolta, annunciando che siamo sostanzialmente favorevoli al provvedimento, nella speranza, tra l'altro, che gli istituti zooprofilattici possano svolgere la loro azione anche nel campo della prevenzione e quindi essere integrati in quei progetti di ricerca che dovranno pure, prima o poi, decollare.

Detto questo, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch'io qualche considerazione prima di dare la parola al relatore per la replica.

Personalmente, ritengo che le dichiarazioni fatte dai colleghi intervenuti siano già di per sè molto soddisfacenti, nel senso che è stata da tutti riconosciuta l'utilità di questi Istituti, nonché la necessità che continuino a progredire per diventare sempre più incisivi nel duplice scopo della tutela della salute umana attraverso la salvaguardia della salute del bestiame, e della produzione animale.

Io credo che già le leggi n. 503 del 1970 e n. 745 del 1975, che hanno istituito tali centri, siano sufficientemente chiare nell'indicare i compiti loro spettanti, nonché nell'evidenziare la loro duplice veste che li fa da un lato strutture nazionali in relazione a programmi di attività coordinati dal centro (Ministero della sanità, Istituto superiore della sanità), anche con valore

internazionale per alcuni programmi di ricerca, e dall'altro istituti con funzioni regionali, o per lo meno con compiti molto ampi di assistenza alle Regioni, come risulta dall'articolo 4 della legge n. 745. Vorrei rileggere rapidamente tali compiti, perchè mi pare dicano tutto.

«Le Regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria.

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;

e) la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle Regioni competenti, nonché dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie.

Possono inoltre prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l'Italia e i Paesi esteri.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle altre funzioni loro affidate dalle Regioni».

Tra le Regioni e questi istituti si instaura quindi un rapporto fiduciario, funzionale, che non richiede necessariamente la «regionalizzazione» degli istituti.

Pertanto, abbiamo il dovere di metterli in condizione di funzionare sempre meglio e il provvedimento oggi al nostro esame e quelli anticipati dal Ministro vanno in questa direzione, perchè riguardano il personale che, in tal modo, si sentirà meglio agevolato e sollecitato ad operare.

D'altra parte, però, credo che come Commissione sanità abbiamo anche il dovere di conoscere notizie sempre più precise sul funzionamento di detti istituti, sulla loro consistenza attuale, sul personale, sui mezzi di cui dispongono, sulle strutture, sullo stato dei laboratori, sui programmi di attività. Sono a conoscenza del fatto che tali Istituti annualmente consegnano una relazione al Ministero; a tale riguardo ho preso dei contatti ieri con gli uffici ministeriali ed il professor Bellani mi ha garantito di aver raccolto parecchi documenti che metterà a disposizione della Commissione. Credo inoltre che la Commissione abbia interesse anche a conoscere i bilanci e le ricerche svolte dagli Istituti e gli sforzi esplicati per programmare la propria attività, anche per quanto riguarda la parte sanitaria del settore veterinario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Desidero esprimere un ringraziamento per l'apprezzamento che i colleghi hanno fatto della mia relazione e concordo con le valutazioni che sono state svolte, in particolar modo con quelle della collega Rossanda per ciò che riguarda l'incompatibilità già oggi in vigore per il personale degli Istituti zooprofilattici e che riteniamo si debba estendere a tutto il comparto sanitario che opera nell'interesse della collettività. Sono inoltre ugualmente d'accordo con il collega Melotto.

Mi pare di capire che si avverta l'esigenza di una riforma degli Istituti stessi; del resto il legislatore con la legge n. 833 non menzionò gli Istituti zooprofilattici, poichè li considerava già nel comparto sanitario. Tuttavia le difficoltà relative al trattamento giuridico ed economico del personale, che oggi superiamo con questo provvedimento, pare abbiano fatto riaprire il discorso. Pertanto mi pare opportuno che si pervenga ad una riforma degli Istituti, riforma però che, secondo me, deve tener presente un dato inoppugnabile: non si possono - come qualcuno vorrebbe - sganciare le sezioni territoriali dagli Istituti per legarle alle unità sanitarie locali, altrimenti si perderebbe l'efficacia del contatto continuo tra periferia e centro, in quanto lo scopo principale non è tanto quello della fabbricazione dei vaccini quanto quello della ricerca e dello studio dei fenomeni e delle malattie che operano nel territorio.

Mi sembra che lo stesso Ministro abbia annunciato misure chiarificatrici sui compiti e sulle attività future degli Istituti zooprofilattici, cosa che anch'io personalmente auspico.

Siamo dell'avviso che, dopo questo atto chiarificatore che riguarda il personale e quindi influenza enormemente l'attività degli Istituti, debba seguire appunto una riforma.

Sono d'accordo con il Presidente quando chiede di acquisire tutti gli elementi che riguardano l'attività degli Istituti zooprofilattici e non solo come consuntivo: a tale riguardo mi risulta che gli Istituti pubblicano ogni anno un volume illustrante tutta l'attività relativa non solo alla parte scientifica e della fabbricazione dei vaccini, ma anche agli aspetti finanziari, economici, di gestione e a quelli relativi ai rapporti con il territorio, ossia con gli allevatori e con i veterinari. Ritengo inoltre che sia giusto chiedere anche dei programmi futuri, perchè gli Istituti zooprofilattici hanno vissuto un periodo di magra subito dopo il passaggio della vigilanza dal Ministero della sanità alle Regioni. Tuttavia, dopo questo primo impatto, le Regioni si sono rese conto dell'importanza di questi Istituti ed hanno provveduto anche con interventi finanziari abbastanza cospicui.

Concludo ringraziando i colleghi ed augurandomi che questo provvedimento venga subito approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Questo consenso unanime conforta l'auspicio che anche nell'altro ramo del Parlamento si proceda con celerità.

Desidero ringraziare ed assicurare il Presidente della Commissione del fatto che il Governo condivide l'opportunità di un esame più approfondito sull'attività e sulla consistenza di questi Istituti.

L'inserimento del personale degli Istituti zooprofilattici nel comparto sanitario di cui all'articolo 9 della legge n. 93 del 1983 è nell'interesse della salute pubblica, risponde alla *ratio* della riforma sanitaria e costituisce anche un atto di giustizia nei confronti di questo personale. Come è noto, a seguito

della emanazione della su ricordata legge n. 93 del 1983, non è più applicabile il contratto stipulato ai sensi della legge n. 745 del 1975, nè può dirsi che il personale suddetto rientri nel comparto di cui all'articolo 10 della legge n. 93, in quanto gli Istituti zooprofilattici non possono ritenersi enti dipendenti dalle Regioni. Infatti otto Istituti su dieci hanno una giurisdizione pluriregionale, sono stati istituiti con legge statale e per la loro fusione, accorpamento o soppressione deve necessariamente intervenire un'altra legge statale. Esercitano funzioni prevalenti nell'interesse delle Regioni e delle USL, ma anche nell'interesse dello Stato, sono posti sotto la vigilanza dell'Istituto superiore di sanità per quel che concerne l'attività della sanità pubblica. Considerata la materia oggetto della loro attività non rientrano quindi nel novero degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni - l'ho già detto - ai quali si riferisce l'articolo 117 della Costituzione.

Ciò posto - e mi conforta il parere della Commissione - è urgente sistemare la posizione del personale in questione ed è doveroso venire incontro alle richieste di questa categoria di dipendenti pubblici che, pur essendo limitata numericamente, esplica funzioni basilari delicatissime ai fini della salute pubblica e della ricerca scientifica e che al momento attuale è ingiustamente penalizzata rispetto a figure professionali analoghe inserite in altre strutture sanitarie.

Da ultimo vorrei osservare che proprio per questa penalizzazione si sta verificando un esodo, specie di veterinari, verso le unità sanitarie locali e verso le altre strutture, privando così di specifiche professionalità ed esperienze gli Istituti zooprofilattici. Anche per porre fine a questo esodo che è determinato dalla situazione di fatto che ho descritto, sottolineo nuovamente l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

Ringrazio quindi la Commissione di cui apprezzo la sensibilità e mi auguro che analoga sorte il disegno di legge abbia nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dopo aver esaminato nel suo complesso il disegno di legge, avverto che non possiamo passare all'esame degli articoli, perchè ancora non sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, necessari per l'approvazione del provvedimento al nostro esame. Ci faremo parte diligente per sollecitare i pareri della 1^a e della 5^a Commissione e, non appena questi ci arriveranno, concluderemo l'esame del disegno di legge n. 712, che nel frattempo rinviemo ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO